Ricorso proposto il 9 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

IT

(Causa C-392/08)

(2008/C 272/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presente ricorso è diretto a che sia dichiarato che il Regno di Spagna, non avendo elaborato piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni di detto art. 9, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base all'art. 11, n. 1, lett. c), della menzionata direttiva 96/82/CE.

(1) GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e A. Sipos, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo elaborato piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (¹), è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base all'art. 11, n. 1, lett. c), della menzionata direttiva 96/82/CE;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 96/82/CE l'art. 9 della medesima direttiva si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3.

Secondo l'art. 11 della direttiva in parola gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'art. 9, le autorità designate a tal fine predispongano un piano di emergenza esterno per le misure da prendere all'esterno dello stabilimento (n. 1, lett. c)).

Ricorso proposto il 15 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-397/08)

(2008/C 272/25)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell e M. Telles Romão, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, non avendo adottato né pubblicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 giugno 2003, 2003/59/CE (¹), sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 10 settembre 2006.

(1) GU L 226, pag. 4.